

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, avente sede legale in Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 (C.F. n. 80007010376 - P.I. 01131710376) nella persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore* Professore Giovanni Molari autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____

(di seguito indicata come “**Università**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

E

Comune di Bologna, con sede legale in Bologna, Piazza Maggiore, 6 - 40124 (C.F. e P.IVA n. 01232710374) in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Matteo Lepore, giusta provvedimento di nomina del _____

(di seguito indicato come **Comune**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

PREMESSO CHE:

- l’art. 3.1, lett. b) e l’art. 3.3 dello Statuto dell’Università consentono la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l’attività dell’Università di Bologna è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca, attività per le quali dati e informazioni detenuti e gestiti dal Comune di Bologna possono costituire un valido contributo;
- il Comune di Bologna, nel perseguire istituzionalmente gli interessi della collettività di riferimento, ritiene che il sistema universitario sia in grado di fornire un valore aggiunto nei processi di analisi e pianificazione in materia di sostenibilità e governo

del territorio, progettazione delle infrastrutture e delle attrezzature, gestione dei servizi pubblici rivolti alla cittadinanza e agli attori sociali ed economici, sia per la elevata qualità delle sue attività, sia per la costante relazione con gli attori pubblici e privati e i diversi contesti territoriali;

- nel tempo, il costante e proficuo scambio di informazioni e di apporti tra le due istituzioni è stato suggellato con diversi accordi su tematiche di comune interesse;

- l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 possono prevedere movimenti finanziari che si configurino come mero ristoro delle spese sostenute, escludendo la sussistenza di un corrispettivo per servizi resi, comprensivo di un margine di guadagno;

- l'art. 8 della L. 341/1990 disciplina forme di collaborazione esterne tra le Università ed altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio ed attività formative e culturali attraverso la stipula di apposite convenzioni;

- il DM 270/2004 stabilisce che i corsi di laurea possono essere orientati all'acquisizione di specifiche competenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali;

- la L. 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il DM 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18, L. 24 giugno 1997, n. 196" disciplinano lo svolgimento dei tirocini;

CONSIDERATO CHE:

- l'Università e il Comune, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune, e più precisamente:

- analisi multidisciplinari in materia di pianificazione, programmazione e gestione del territorio e dell'ambiente urbano per le diverse politiche, urbanistico-edilizie, ambientali, paesaggistiche, energetiche, infrastrutturali e trasportistiche, abitative e di welfare, occupazionali;
- analisi e supporto metodologico e scientifico per interventi di rigenerazione urbana, pubblici o privati;
- analisi e supporto metodologico e scientifico per interventi di innovazione digitale nel campo dei servizi pubblici e a favore della cittadinanza e del sistema economico-produttivo;
- analisi finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, con particolare riferimento al centro storico e ai portici cittadini;
- analisi negli ambiti della cultura, dei beni e delle attività culturali e dell'educazione;
- analisi della qualità edilizia e dei sistemi costruiti e infrastrutturali con particolare riferimento alla risposta energetica e sismica;
- analisi ed arricchimento dei quadri conoscitivi in materia di qualità ambientale e delle sue componenti, adattamento dei sistemi antropizzati ai cambiamenti climatici e relative tecniche di mitigazione degli impatti;
- analisi economiche e sociali a supporto di progetti e processi di innovazione sociale e sviluppo economico a livello territoriale;
- analisi su temi delle pari opportunità, la diversità, l'inclusione e le nuove cittadinanze.

gli obiettivi di interesse comune potranno essere perseguiti attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca scientifica e innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo, condivisione di

infrastrutture di ricerca e laboratori, percorsi di alta formazione, attività didattica e tirocini, progettazione e realizzazione di corsi di dottorato, attività di internazionalizzazione.

**TANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

Art. 1 (Premesse)

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro di Collaborazione (di seguito indicato come “Accordo”).

Art. 2 (Oggetto dell’Accordo e impegni delle Parti)

2.1. Scopo del presente Accordo è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso le Parti per lo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca, di didattica e di formazione, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.

2.2. In particolare, potranno essere realizzate le seguenti attività di interesse comune:

- a) attività di ricerca scientifica e innovazione, a livello metropolitano, regionale, nazionale ed europeo;
- b) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni, condivisione di attrezzature di ricerca e laboratori;
- c) organizzazione di seminari di studio e convegni per la divulgazione e diffusione dei risultati della ricerca;
- d) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione;
- d) attività di formazione degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e/o finanziamento di borse di dottorato;
- e) attività di formazione degli studenti iscritti ai corsi di studio di I, II, III ciclo e ai corsi professionalizzanti (quali ad es. Master);
- f) svolgimento dei tirocini curriculari, previa apposita convenzione approvata dagli

Organi Accademici.

Ciascuna Parte si impegna:

- a tenere informata l'altra Parte sullo svolgimento delle attività effettuate nell'ambito del presente Accordo;
- a proporre la partecipazione a progetti, iniziative relative a ricerca scientifica e innovazione e bandi competitivi, a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- a collaborare nell'individuazione, definizione e realizzazione di attività di internazionalizzazione;
- consentire all'altra Parte l'accesso ai propri spazi per lo svolgimento di attività in collaborazione, in conformità ai regolamenti vigenti nell'ente ospitante.

Le attività saranno rese operative con gli Accordi attuativi di cui al successivo Art. 3.

Con tali Accordi attuativi, le Parti individueranno le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle ricerche di interesse comune, che dovranno essere in regola, per tutta la durata di tali Accordi, con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e agibilità. Le attrezzature resteranno nella esclusiva proprietà della parte conferente. Salvo diverso accordo, la Parte proprietaria provvederà alla manutenzione ordinaria, periodica ai fini della sicurezza e straordinaria delle attrezzature messe a disposizione per le attività congiunte. La suddivisione dei costi dei materiali di consumo per ricerche di interesse comune sarà concordata di volta in volta tra le Parti. Allo scadere dell'Accordo attuativo, ciascuna Parte rimarrà proprietaria dei materiali di consumo acquistati e non ancora utilizzati e/o esauriti.

Art. 3 (Accordi Attuativi)

3.1. La collaborazione tra le Parti sarà attuata mediante specifici programmi di dettaglio, disciplinati attraverso separati accordi (di seguito indicati come "Accordi

Attuativi”) in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Parti e del presente Accordo.

3.2. Gli Accordi Attuativi dovranno comprendere:

- a) una descrizione dettagliata delle attività congiunte;
- b) un responsabile dell’Accordo Attuativo per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare le attività e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell’altra;
- c) indicazioni relative alla durata del programma e alle risorse umane, economiche e strumentali che ciascuna delle Parti destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;
- d) gli eventuali contributi finanziari a carico di terzi;
- e) l’eventuale previsione di rimborsi spese per lo svolgimento delle attività a carico di una Parte nei confronti dell’altra;
- f) la ripartizione dei compiti e gli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall’esecuzione delle attività;
- g) gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza;
- h) le modalità di monitoraggio delle attività di interesse comune, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del loro utilizzo;
- i) le modalità di utilizzo delle attrezzature, impianti di particolare rilievo e laboratori delle Parti, nel rispetto dei rispettivi regolamenti di utilizzo
- l) indicazioni specifiche sullo scambio, la proprietà e l’utilizzo dei dati delle Parti.

3.3. Gli Accordi Attuativi svolti per il tramite delle Strutture o delle articolazioni interne dovranno essere approvati e sottoscritti dai rispettivi organi competenti. La sottoscrizione degli Accordi Attuativi sarà comunicata, a cura delle Strutture interessate, al Comitato di Coordinamento di cui al successivo art.4.

Art. 4 (Comitato di coordinamento)

4.1. Al fine di dare corretta attuazione al presente Accordo, le Parti costituiranno un Comitato di coordinamento (di seguito indicato come “Comitato”), composto da n. 6 membri: n. 3 nominati dall’Università e n. 3 nominati dal Comune. Le Parti, d’accordo, individuano il Comitato di prima istituzione nei seguenti membri:

- a) per l’Università, prof. Federico Condello, prof. Nicola De Luigi, prof.ssa Simona Tondelli;
- b) per il Comune Ass. Raffaele Laudani, Ass. Anna Lisa Boni, Capo di Gabinetto dott.ssa Matilde Madrid Ciafardini;

Il Comitato resta in carica per l’intera durata dell’Accordo e ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i membri del Comitato di propria nomina mediante comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con indicazione del nominativo del nuovo membro e di quello che si intende sostituire.

4.2. Le Parti convengono che il Comitato avrà i seguenti compiti:

- a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;
- b) pianificare le attività di collaborazione, monitorarne i risultati e redigere un breve report annuale;
- c) concordare le eventuali forme di disseminazione e sfruttamento congiunto dei risultati;
- d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le Parti.

4.3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità telematica o altri mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei secondo quanto stabilito dal Comitato stesso. La partecipazione al Comitato si intende a titolo gratuito.

Art. 5 (Oneri economici)

5.1. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza e quelli relativi al funzionamento del Comitato di coordinamento. Le disposizioni relative alle risorse necessarie per realizzare le attività di cui al presente Accordo saranno dettagliate negli specifici Accordi Attuativi.

Art. 6 (Diritti di proprietà intellettuale)

6.1. Ciascuna Parte resterà proprietaria esclusiva delle eventuali conoscenze preesistenti all'inizio delle attività di collaborazione.

6.2. La titolarità dei diritti sui risultati totali o parziali delle singole attività svolte ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i dati della ricerca, spetteranno alla Parte che li ha conseguiti.

6.3. I risultati conseguiti con l'apporto intellettuale congiunto delle Parti saranno in contitolarità. Le Parti si impegnano a sottoscrivere appositi accordi che disciplinino la titolarità dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sugli eventuali risultati congiunti, ivi incluso il trasferimento delle rispettive quote di titolarità, l'uso e lo sfruttamento dei suddetti diritti e la gestione delle eventuali procedure di registrazione e/o brevettazione.

6.4. In ogni caso ciascuna Parte avrà il diritto di usare direttamente i risultati congiunti delle attività di cui al presente Accordo, a fini di ricerca istituzionale non commerciale.

Art. 7 (Uso dei segni distintivi)

7.1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi Attuativi.

Fatto salvo quanto concordato negli Accordi Attuativi, l'utilizzo dei segni distintivi

dell'altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Accordo, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.

Art. 8 (Riservatezza)

8.1. 1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali (Informazioni), obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. In particolare le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori:

- a far uso delle Informazioni ricevute esclusivamente per l'esecuzione delle attività definite in base al presente Accordo;
- a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni ricevute dall'altra Parte salvo esplicita autorizzazione della Parte proprietaria;
- a restituire immediatamente le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima;
- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni ricevute, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività al presente Accordo. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

8.2. L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del Accordo per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del Accordo.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

9.1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'accordo medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

L'informativa inerente al trattamento dei dati personali da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>.

L'informativa del Comune è reperibile alla pagina web <https://www.comune.bologna.it/informativa-privacy>.

9.2. In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali. in conformità a quanto stabilito dal regolamento UE n. 2016/679, le parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che saranno trattati in esecuzione del presente accordo per le sole finalità indicate nell'accordo medesimo, nonché per adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del garante per la protezione dei dati personali e a fini di archiviazione storica. In particolare l'ente si impegna a comunicare all'Università solo dati in forma anonima e/o aggregata, in assenza di differenti precisazioni descritte negli accordi attuativi.

9.3. Nell'ambito di ciascun accordo attuativo, in considerazione della varietà delle attività previste, le parti si impegnano a definire eventuali responsabilità, compiti o funzioni di propria competenza in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10. (Sicurezza e responsabilità)

10.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio

personale che, a qualunque titolo, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Ciascuna Parte invierà, con congruo anticipo, la lista del personale per il quale richiede l'accesso agli spazi e laboratori dell'altra Parte, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

10.2. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle attività di collaborazione saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

10.3. Ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza, provvede all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza vigenti. La fornitura di dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute è a carico della struttura ospitante, salvo diverso accordo.

10.4. Nell'ipotesi che la Parte ospitante venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Parte di appartenenza agli indirizzi e con le modalità indicate al successivo art. 15, salvo che siano indicati indirizzi diversi nell'Accordo attuativo relativo alla specifica attività.

Gli Accordi Attuativi potranno dettagliare tutti gli aspetti relativi alla gestione della

sicurezza del personale, nel rispetto di quanto sopra e della normativa applicabile.

Art.11 (Recesso)

11.1. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo comunicando all'altra Parte per iscritto, la volontà di recedere con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo PEC.

11.2. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi Attuativi sottoscritti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art.12 (Durata, rinnovo e modifiche)

12.1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e avrà una durata pari a cinque anni, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte di cui al precedente art.11.

12.2. Il Presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti, qualora il proficuo svolgimento delle attività intercorse giustifichi la prosecuzione della collaborazione.

Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo non determinerà l'interruzione di eventuali Accordi Attuativi che non siano ancora conclusi.

12.3. Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti.

Art.13 (Controversie)

13.1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia, sarà devoluta al Giudice amministrativo competente del Foro di Bologna.

Art. 14 (Codici etici)

14.1. le parti dichiarano di aver preso visione, dei rispettivi codici etici e di comportamento, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente accordo, e si impegnano a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'accordo.

14.2. resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente accordo, una parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti in violazione dei codici suindicati, l'altra parte ha facoltà di risolvere l'accordo avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 15 (Comunicazioni)

15.1. Tutte le comunicazioni di cui agli Artt. 10, 11, 12, 13, 14, 16 del presente Accordo dovranno essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata utilizzando i seguenti recapiti:

Per l'Università: scriviunibo@pec.unibo.it ;

Per il Comune: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

15.2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

15.3. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche ai seguenti recapiti:

Per l'Università: _____;

Per il Comune: assessoreurbanistica@comune.bologna.it;

Art. 16 (Firma digitale, registrazione e spese)

16.1. Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in unico originale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i..

16.2 L'imposta di bollo è a carico dell'Università e del Comune in parti uguali. Al versamento all'erario di detta somma provvede l'Università in modalità virtuale ai sensi dell'Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018.

Il Comune si impegna a corrispondere all'Università – entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.

Per l'Università

Il Rettore Prof. Giovanni Molari

(firmato digitalmente)

Per Comune di Bologna

Il Sindaco Matteo Lepore

(firmato digitalmente)